

Repubblica Italiana
Il Tribunale civile e penale di Lecco
Sezione seconda

SENTENZA DI PRIMO GRADO

Riunito in Camera di consiglio nelle persone dei signori: dottore Luciano Tommaselli, presidente; dottore Franco Cantu' Rajnoldi, giudice; dottore Mirco Lombardi, giudice rel.; ha pronunciato il seguente

DECRETO

a seguito di ricorso ex art. 732 c.p.c. depositato in Cancelleria il 21.6.2002 e iscritto al n. 868 N.C. per l'anno 2002 da Beppino Englaro, in qualità di tutore della figlia interdetta Eluana Englaro

PREMESSO IN FATTO

1. Beppino Englaro, agendo in qualità di tutore della figlia Eluana, dichiarata interdetta a seguito delle gravi conseguenze subite in un sinistro stradale del 18.1.1992, dopo aver illustrato le condizioni nelle quali era costretta a vivere la figlia in stato vegetativo irreversibile presso la Casa di cura di Lecco, chiedeva di essere autorizzato a dare disposizioni affinché fossero interrotte le cure effettuate alla figlia per consentirle di protrarre lo stato vegetativo e, in particolare, affinché venissero fatte cessare l'alimentazione artificiale e la somministrazione di vitamine che aiutavano la paziente nella sopravvivenza fisica.

Il tutore evidenziava di aver già proposto analoga istanza all'intestato Tribunale nel gennaio 1999, dichiarata però inammissibile. Aggiungeva che anche la Corte d'Appello di Milano aveva rigettato il conseguente reclamo, sostenendo, in sintesi, che vi fosse ancora un dibattito del tutto aperto in ordine alla qualificazione come «trattamenti terapeutici» piuttosto che come normali mezzi di sostentamento delle operazioni di idratazione e alimentazione effettuate attraverso sondino nasogastrico, sicché non poteva dirsi con certezza se spettasse al tutore prestare il c.d. consenso informato per consentire o negare dette operazioni verso l'interdetta.

Sosteneva, con il nuovo ricorso, l'Englaro che l'incertezza della Corte milanese doveva ritenersi fugata dalla precisa presa di posizione operata da un apposito

gruppo di lavoro istituito presso la Direzione generale degli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini del Ministero della sanità:

nel pronunciarsi sulla natura dell'idratazione e nutrizione artificiali, il consesso aveva concluso per la qualificazione di tali operazioni quali «trattamenti medici in senso ampio». Ne derivava, a parere del ricorrente, il proprio diritto, come tutore, a essere adeguatamente informato sui trattamenti in questione e, quindi, la successiva titolarità a esprimere il consenso o meno alla loro esecuzione sulla persona della tutelata.

2. In data 3.7.2002 il giudice tutelare esprimeva in calce al ricorso il proprio parere negativo, argomentando dalla natura di diritto personalissimo del bene vita, come tale sottratto a qualsivoglia intervento decisorio del tutore, e dalla inviolabilità del bene medesimo, garantito dalla Carta costituzionale a ogni individuo, indipendentemente dal relativo stato psicofisico.

3. In pari data anche il pubblico ministero concludeva per la reiezione del ricorso, considerando che l'alimentazione e l'idratazione artificiali non potessero essere parificate a trattamenti terapeutici e che, in ogni caso, il diritto personalissimo alla vita non poteva essere rimesso alla disponibilità di altro soggetto rispetto al diretto interessato, anche nelle ipotesi in cui quest'ultimo non fosse assolutamente in grado di intendere e di volere.

RITENUTO IN DIRITTO

4. E' fuori discussione la legittimazione di Beppino Englaro alla presentazione del ricorso, agendo lo stesso nella qualità di tutore e in base all'assunto di essere il soggetto a cui spetti di prestare o meno il consenso, per conto e nell'interesse della figlia interdetta, a trattamenti sanitari che la riguardino – fra i quali annovera quelli di alimentazione artificiale – avendo, fra i propri compiti di tutela, specificamente quello di «cura» della persona interdetta ex artt. 357 e 424 c.c.. In altri termini, la valutazione della sussistenza della legittimazione attiva in capo al tutore va svolta in base alle prospettazioni contenute nel ricorso, indipendentemente dalla loro fondatezza nel merito. Tali prospettazioni fanno leva sui poteri del tutore in ordine alla cura della persona tutelata, sicché sorreggono adeguatamente la legittimazione del ricorrente.

5. Detto ciò, è convinzione del Collegio – condivisa dal pubblico ministero al punto 3 – che la nozione di «cura» del soggetto incapace implichi un *quid* di positivo volto alla conservazione della vita del soggetto stesso e non certo, invece, alla sua soppressione. In pratica, l'ordinamento giuridico ha previsto la possibilità di nominare un tutore a soggetti non in grado di attendere «ai propri interessi» (art. 414 c.c.) con evidenti fini di protezione, che non vanno limitati alla gestione del patrimonio, ma che vanno indubitabilmente estesi anche (e soprattutto) alla preservazione

dell'integrità psicofisica dell'interdetto. Appare quindi una contraddizione in termini o, comunque, una conseguenza contraria

alla logica, prima ancora che al diritto, assegnare al tutore, o verosimilmente a colui che è titolare di poteri-doveri di conservazione della persona interdetta, la potestà di compiere atti che implicano di necessità (come, nella specie, a seguito della cessazione della somministrazione dell'alimentazione artificiale) la morte del soggetto tutelando.

Aver cura della persona significa attivarsi per prevenire o togliere un male, in modo da attendere (anche) alla preservazione della salute del soggetto: le attenzioni del tutore non possono allora spingersi, pena il paradosso, all'eliminazione del male o della situazione di malattia mediante la provocazione della morte.

6. Del resto, come già in parte affermato da questo Tribunale nel decreto

1.3.1999, il diritto alla vita costituisce il principale dei diritti inviolabili dell'uomo a cui si riferisce l'art. 2 della Costituzione. Diritto che viene poi salvaguardato dall'art. 32 Cost. nelle forme della tutela della salute; dall'art. 13 Cost. per quanto attiene all'aspetto della libertà; dall'art. 3 Cost. sotto il profilo della dignità; dall'art. 27 Cost. nell'ottica del divieto di soppressione a scopo di pena. Insomma, il nostro ordinamento giuridico conferisce una tutela piena al bene vita fino al momento della sua fine, individuata, in modo chiaro, dall'art. 1 della legge 578/1993 nella «cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo». E in questa piena tutela non è dato riscontrare eccezioni per i casi di esistenze costellate da sofferenze fisiche, da deformazioni somatiche, da stati di incoscienza del mondo esterno, fino a comprendere l'ipotesi – che qui direttamente rileva – dello stato vegetativo persistente (di perdurante disabilità) e permanente (perché irreversibile). Anzi l'istituto della tutela degli incapaci, come si diceva al punto che precede, va nell'opposta direzione di salvaguardare, anche in simili situazioni, la vita e la dignità del soggetto coinvolto.

D'altra parte il Codice penale afferma l'illiceità e conseguentemente sanziona non solo l'omicidio volontario o colposo – senza, ancora una volta, introdurre distinzioni relativamente alle condizioni psicofisiche del soggetto passivo – ma pure le ipotesi di omicidio del consenziente e di istigazione o aiuto al suicidio (artt. 579-580 c.p.).

Il Collegio inferisce, dall'insieme delle surrichiamate disposizioni di legge, un principio basilare di salvaguardia della vita umana in ogni sua forma e stato, che cozza con la possibilità di demandare ad altro soggetto ogni possibilità di scelta in ordine al mantenimento in vita. In altre parole, quando l'ordinamento si muove nel senso della repressione dell'agevolazione di altri a provocarsi la morte, sottende con evidenza una totale difesa della vita umana, che non concede spazio alla legittimità di contegni che, di fatto, portano alle medesime conseguenze. Nel concreto, autorizzare il tutore a far cessare ogni forma di alimentazione artificiale all'interdetta significa consentire a un soggetto diverso dalla diretta interessata di provocarne la morte. Come detto, simili comportamenti non trovano, allo stato della legislazione, adeguato fondamento giuridico.

Ne discende il rigetto del ricorso.

7. A identica soluzione si dovrebbe arrivare, a parere del Collegio, anche muovendosi nel solco tracciato dalla Corte d'Appello di Milano con il provvedimento 26.11/31.12.1999, reiettivo del reclamo. Invero, la Corte, dopo aver riconosciuto la spettanza al tutore del diritto di prestare o no il proprio assenso ai trattamenti sanitari operati nei confronti del soggetto tutelato, di fronte alla necessità di qualificare come trattamento sanitario o meno la somministrazione con sondino nasogastrico di alimentazione artificiale (con l'inevitabile conseguenza che in caso di qualificazione positiva non potrebbe negarsi al tutore il diritto a non prestare il consenso), riconosce l'estrema incertezza serpeggiante in proposito nell'ambito medico, oltre che in quello giuridico, finendo così con il discoscendere la domanda del ricorrente.

Ora il medesimo ricorrente pone in evidenza come in seno al Ministero della salute il gruppo di lavoro istituito con decreto 20.10.2000 sia giunto all'espressa conclusione di ritenere l'idratazione e nutrizione artificiali dei trattamenti medici, come tali esperibili verso l'incapace solo previo consenso (informato) del tutore. Rileva il Collegio come non possa affatto condividersi l'affermazione del ricorrente secondo cui la somministrazione alimentare a Eluana avvenga a mezzo di trattamenti «ormai unanimemente definiti come atti medici».

Infatti, se da un lato la citata commissione è abbastanza perentoria nel qualificare gli interventi in parola «trattamenti medici» (valga questo significativo passo: «[...] nell'idratazione e nutrizione artificiale in individui in stato vegetativo persistente viene somministrato un nutrimento come composto chimico che solo medici possono prescrivere e che solo medici sono in grado di introdurre nel corpo attraverso una sonda nasogastrica o altra modalità e che solo medici possono, controllare nel suo andamento, anche ove l'esecuzione sia rimessa a personale infermieristico o ad altri. [...] Quando l'alimentazione e l'idratazione si svolgono in tali condizioni, esse perdono i connotati di atto di sostentamento doveroso e acquistano quello di trattamento medico in senso ampio»), dall'altro la commissione medesima ammette che in Italia non sono ancora disponibili pronunciamenti dell'Ordine dei medici o di altre istituzioni medico-scientifiche. Sicché forma convinzione di questo Collegio il fatto che le conclusioni del gruppo di lavoro, pur rappresentando indubbiamente un valido contributo nell'ambito della spinosa problematica della qualificazione dei trattamenti di alimentazione e idratazione artificiale, non possano certamente costituire l'anello mancante della catena, nel senso, cioè, che non possono costituire la pronuncia determinante che ponga la parola fine ai dibattiti qualificatori. L'elaborato redatto dalla commissione si inquadra semplicemente all'interno del dibattito sul problema in discorso e rappresenta un elemento in più a favore di una certa soluzione ma non costituisce – pur nell'autorevolezza dei componenti – la definitiva consacrazione dell'esattezza di quella soluzione.

La qualificazione in termini giuridici dei trattamenti *de quibus* richiede ancora una più ampia presa di posizione degli ambienti medici e scientifici italiani e

internazionali: solo quando sarà consolidata nell'ambito medico la tesi del trattamento terapeutico per le somministrazioni di alimenti con sonda nasogastrica potranno trarsi le dovute conseguenze giuridiche. Lo stato attuale della materia non appare al Collegio molto dissimile da quello nel quale si è trovata a decidere la Corte milanese, per modo che la relativa decisione mantiene validità.

P.Q.M. il Tribunale ordinario di Lecco – sezione seconda – nella composizione collegiale indicata in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta il ricorso depositato in Cancelleria il 21.6.2002 da Beppino Englaro, in qualità di tutore della figlia interdetta Eluana.

*Così deciso in Camera di consiglio, Lecco il 15.7.2002. Il giudice estensore dottore Mirco Lombardi;
il presidente dottore Luciano Tommaselli*